

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 APRILE 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI  
indi della vice presidente DANIELE GALDI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

– DANIELE GALDI (*Dem. Sin-l'Ulivo*) Pag. 28, 29, 31 e *passim*

– MAZZUCA POGGIOLINI (*Rin. Ital. e Indip.*) 2, 7, 8 e *passim*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 9, 12, 26 e *passim*

BERNASCONI (*Dem. Sin-l'Ulivo*) . . . . . 13, 33

BONFIETTI (*Dem. Sin-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* . . . . . 7, 9, 11 e *passim*

CALLEGARO (*CCD-CDL*) . . . . . 7, 9, 10 e *passim*

FASSONE (*Dem. Sin-l'Ulivo*) . . . . . 6, 8, 9 e *passim*

GRECO (*Forza Italia*) . . . . . 7, 8, 10 e *passim*

MAGGIORE (*Forza Italia*) . . . . . 24, 29, 32 e *passim*

MONTAGNINO (*PPI*) . . . . . 25

MONTELEONE (*AN*) . . . . . 13, 25

PELLICINI (*AN*) . . . . . 13, 25, 32 e *passim*

PIERONI (*Verdi-l'Ulivo*) . . . . . 12

SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) 11, 12, 13 e *passim*

SCOPELLITI (*Forza Italia*) . . . . . 6, 13, 23 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 21,05.*

### **Presidenza della presidente MAZZUCA POGGLIONI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

**(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori**

**(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2098) GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso.

Proseguiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 2625, che ricordo abbiamo assunto come testo base.

A questo articolo dobbiamo ancora esaminare e votare i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile)».*

2.1

CALLEGARO, BOSI

*Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-bis del codice penale, come introdotto, con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minorile».*

2.2

SALVATO

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, è inserito il seguente:

"Articolo 25-bis: (segue il testo invariato dei commi 3-bis e 3-ter, che assumono le cifre 1 e 2)".».

2.22

FASSONE

*Al comma 2 le parole dall'inizio del comma fino a: «i seguenti commi:» sono da sostituire: «All'articolo 25-bis del regio decreto legge 29 luglio 1943 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:».*

2.23

MAZZUCA POGGIOLINI

*All'articolo 2, comma secondo, sostituire il capoverso 3-bis, con:*

«Il Tribunale per i minorenni, qualora abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione, adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore».

2.24

SCOPELLITI

*Al comma 2, sostituire il testo proposto del comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 con il seguente:*

«Chiunque abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione o ha compiuto atti sessuali ricevendone in cambio danaro o altra utilità è tenuto a darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni del luogo ove risiede. Il procuratore della Repubblica promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni può procedere d'ufficio».

2.25

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Al comma 2 sostituire le parole del testo del 3-bis dall'inizio sino alle parole: «alla procura» con le seguenti:*

*«3-bis. Chiunque e in qualsiasi modo abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione o vi è indotto o viene sfruttato, ne dà immediata comunicazione».*

2.26

GRECO

*Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia» con le seguenti: «Chiunque, e in qualunque modo, abbia notizia».*

2.27

CALLEGARO, BOSI

*Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».*

2.28

SALVATO

*Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

2.29

SALVATO

*Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

2.30

SCOPELLITI

*Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, dopo le parole: «esercita la prostituzione» aggiungere le seguenti: «o vi è indotto, o viene sfruttato».*

2.31

CALLEGARO, BOSI

*Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, del 1988, sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «richiede».*

2.32 CALLEGARO, BOSI

*Al comma 2, del testo del 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «adotta» con le altre: «può adottare».*

2.33 GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «può procedere» con le seguenti: «procede».*

2.34 CALLEGARO, BOSI

*Al comma 2, dell'articolo 2 nel comma 3-ter, sostituire le parole: «600-bis e 600-ter» con le parole: «609-quater 2° comma e 609-undecies».*

2.35 CENTARO

*Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, dopo le parole: «assistenza in Italia» aggiungere le seguenti: «da parte di parenti entro il terzo grado».*

2.36 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Al comma 2, nel comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «e, prima di» con le seguenti: «e anche al fine di».*

2.37 CALLEGARO, BOSI

*Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sopprimere le parole: «avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali».*

2.38 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Ricordo che gli emendamenti 2.1 e 2.2, riferiti alla rubrica dell'articolo, sono stati accantonati. Riprendiamo l'esame con l'emendamento 2.22.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Fassone.

**È approvato.**

In conseguenza della precedente votazione l'emendamento 2.23, da me presentato, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Metto ai voto l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Caruso ed altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

In conseguenza della precedente votazione l'emendamento 2.27, presentato dai senatori Callegaro e Bosi è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29, identico nel contenuto all'emendamento 2.30.

SCOPELLITI. Signora presidente, vorrei richiamare l'attenzione su questa proposta modificativa.

Credo che l'abbattimento dell'età da 18 a 16 anni risponde anche ad una modernità dei tempi. Ritenerne un ragazzo responsabile delle sue azioni e dei suoi pensieri già a 16 anni, con i giovani che tutti noi vediamo oggi, non penso sia un ridurlo nella sua fascia di protezione; significa proprio responsabilizzarlo, come è responsabilizzato. Visto il parere espresso dal relatore e dal Governo, inviterei i colleghi ad una maggiore riflessione.

FASSONE. Signora Presidente, penso di dover fare qualche osservazione contraria a quella espressa dalla collega Scopelliti, per una ragione di armonia con le restanti norme del regio decreto del 1934, che tutela i minorenni.

SCOPELLITI. Appunto, un regio decreto. Per questo ho parlato di modernità dei tempi.

FASSONE. Questa normativa – sulla quale si è già intervenuti numerose volte, quindi non è così arcaica come la data lascia supporre – prevede tutto un sistema di interventi amministrativi di sostegno al minore e, ove occorra, alle famiglie, centrati su situazioni di disagio anche di gravità minore di quello dell'esercizio della prostituzione.

Mi sembrerebbe a dir poco ingiustificabile prevedere che il sedicenne che ha problemi di disadattamento viene segnalato ed è oggetto di interventi di sostegno, mentre il sedicenne o la sedicenne che esercita la prostituzione no. Per questo mi pare opportuno mantenere la coerenza del sistema, con un livello di età di diciotto anni per tutti.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, vorrei precisare che qui si vuole tutelare, considerandole vittime, tutti coloro che hanno un'età inferiore agli anni 18; quindi per assisterli e non per punirli.

Volevo anche aggiungere che proprio quest'anno il Governo italiano dovrà rendere conto dell'adeguamento della nostra legislazione al Comitato per i diritti dell'infanzia delle nazioni Unite, che si riunirà quest'anno come prevede l'articolo 34 della Convenzione alla quale ci richiamiamo, e quindi anche delle azioni che sono state intraprese dal nostro paese per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori. Credo che questo emendamento vada nel senso contrario.

GRECO. Signora Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento, perchè le ragioni che ha illustrato la collega Scopelliti sono convincenti. Del resto, anche l'impianto di altri emendamenti già esaminati nella scorsa seduta avevano indotto molti di noi a proporre questo adattamento, che viene imposto dalla società per varie ragioni con il raggiungimento della maturità prima ancora dei 18 anni. Nella stessa Commissione Bicamerale si è posto il problema di un adeguamento del limite di età per l'elettorato attivo e passivo. Mi sembra che questo sia un segnale dei tempi; in tutti i settori c'è questo maggiore riconoscimento di una maturità che si raggiunge, a seconda dei casi, prima dei 18, dei 25 o dei 40 anni.

Ribadisco il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Salvato, identico all'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

CALLEGARO. L'emendamento in esame, a mio avviso, completa il quadro, perchè prevede non soltanto il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incarico di pubblico servizio abbia notizia che un minore di anni diciotto esercita la prostituzione (in sostanza è come se ci fosse obbligo di rapporto), ma anche il caso in cui venga a conoscenza che il minore vi sia indotto o venga sfruttato.

In un altro emendamento avevo proposto che chiunque, non soltanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, dovesse darne immediata notizia. La notizia può essere data da chiunque e non capisco per quale motivo tale facoltà sia stata limitata solo al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Ora con l'emendamento 2.31 si cerca di ampliare l'obbligo per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32.

FASSONE. Voterò contro l'emendamento in esame perchè si propone di sostituire la facoltà della nomina di un curatore con un obbligo. La nomina di un curatore è giustificata quando vi è un potenziale conflitto d'interessi tra la persona assistita e chi, in via ordinaria, la rappresenta. Nelle situazioni in questione non è detto che ciò accada sempre: può essere benissimo presente la famiglia. Inoltre le misure proposte dal tribunale per i minorenni possono essere del tutto estranee ad un conflitto giuridico di interessi, perchè può trattarsi anche di misure di sostegno psicologico per le quali non è necessario un curatore. Quindi lascerei la facoltà al tribunale per i minori di proporre la nomina di un curatore quando vi è un effettivo conflitto di interessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.33.

GRECO. Le ragioni ora illustrate dal collega Fassone sono invece quelle che motivano l'emendamento da me presentato. Prevedere che il tribunale per i minorenni «può adottare» piuttosto che «adotta» i provvedimenti dà una maggiore possibilità al giudice (sottolineo al giudice e non al pubblico ministero) di valutare con cauta discrezionalità il singolo caso, anche perchè in taluni casi è meglio che le valutazioni vengano fatte dai servizi sociali, eventualmente anche sulla scorta dell'audizione dei genitori. Stabilire in maniera univoca che il tribunale deve adottare sempre



e comunque tali provvedimenti potrebbe anche essere pericoloso, perchè si elimina del tutto proprio la valutazione da parte dei servizi sociali che, a mio avviso, in questo campo sono molto più specializzati dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

CALLEGARO. A differenza del caso precedente, in questa situazione, essendo previsti casi d'urgenza, non capisco per quale motivo sia lasciata al tribunale per i minorenni una certa discrezionalità con le parole: «può procedere».

Se lo stesso tribunale ritiene che il caso sia urgente allora deve procedere. Propongo dunque di sostituire le parole «può procedere» con «procede» proprio perchè è lo stesso tribunale che ha ravvisato l'urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

**È approvato.**

L'emendamento 2.35 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

FASSONE. Mi consenta una breve osservazione. Relativamente all'articolo 2 sottopongo alla relatrice una questione: il testo del comma 3-ter prevede una situazione particolare del minore straniero vittima di uno dei reati che sono indicati negli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale. Siccome l'articolo 8 del disegno di legge in esame aggiunge un comma all'articolo 601 del codice penale, introducendo un delitto di nuova individuazione e cioè la tratta o il commercio del minore di anni 18 a fine di prostituzione, mi sembrerebbe utile inserire anche quel riferimento normativo nell'elenco delle fattispecie per cui si interviene con queste forme di sostegno. Chiedo dunque alla relatrice se intende fare propria tale questione in quanto ritengo si tratti di un'aggiunta opportuna.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Concordo con le osservazioni del senatore Fassone e presento il seguente emendamento:

*All'articolo 2, comma 2, nel comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «600-ter», inserire le altre: «601, ultimo comma».*

2.36/b

LA RELATRICE

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.36/b, testè presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.37.

CALLEGARO. Quando si tratta di stranieri vittime il tribunale dei minorenni adotta in via d'urgenza le misure necessarie e poi, siccome deve prendere accordi, per rispetto delle convenzioni internazionali, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità del paese d'origine, mi sembra che abbia più senso dire che ciò viene fatto «anche al fine di» anzichè «prima di» confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore. Non si tratta tanto di porre l'accento sul tempo ma sul fine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

FASSONE. Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti alla rubrica, ritengo necessario un chiarimento in merito alle osservazioni della Commissione giustizia per dar conto che delle stesse ci siamo fatti carico.

La Commissione giustizia nel suo parere ha posto l'accento sul livello delle pene pecuniarie che sono molto alte, giungendo fino a cifre di 300 milioni circa, facendo presente che esorbitano dal tetto previsto dal codice penale per le multe, che prevede una cifra di 10 milioni. A tale osservazione si può rispondere che, se è vero che il codice penale nel suo impianto originario ha previsto multe di questo valore, è stato registrato per alcune norme, precisamente in tema di riciclaggio ed usura, un ampio sfondamento di queste somme. Ciò fa presumere che il valore di 10

milioni valga per tutte le situazioni in cui non è specificatamente previsto un massimo; qualora sia previsto, come nel nostro caso, è consentito sfondare il tetto previsto in via generale dal codice.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti 2.1 e 2.2 riferiti alla rubrica dell'articolo e precedentemente accantonati.

GRECO. Signora Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 2.1, del tutto analogo ad una proposta di modifica che io stesso avevo intenzione di presentare.

Ha fatto bene il Governo a rimettersi alla Commissione; viceversa, non condivido la contrarietà espressa dalla relatrice. L'espressione «Prostituzione minorile» come rubrica può ingenerare veramente una pericolosa confusione, facendo pensare che si voglia colpire anche la vittima dell'induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento, cioè il minore stesso.

Io avevo preparato un emendamento che prevedeva la dizione seguente: «(Induzione, favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione)» ma a me basta anche solo «sfruttamento» perchè è comprensivo delle altre fattispecie.

CALLEGARO. Non è vero che sia comprensivo: lo sfruttamento è una figura, il favoreggiamento un'altra, l'induzione un'altra ancora.

FASSONE. Quel che dice il collega Greco è vero. Il fatto è che la specificazione delle tre condotte lascia fuori il secondo comma dell'articolo 2, che non ricade in alcuna di queste. Così come anche l'emendamento 2.2, individua soltanto una parte delle situazioni considerate dal comma.

Mi rendo conto che effettivamente, così com'è, il titolo si presta a questo equivoco. Sugerirei, se può incontrare il favore dei colleghi, la seguente formulazione della rubrica: «(Abuso della prostituzione minorile)», che è una fattispecie di genere; altrimenti facciamo una specificazione incompleta.

CALLEGARO. È vero che il secondo comma ravvisa una ipotesi diversa da tutte le altre, però mi sembra che dove ci sta il più ci stia il meno; è un'ipotesi diversa, ma non significa che il titolo non possa essere comprensivo di tutte le ipotesi di cui al primo comma e anche di un fatto che costituisce reato ma che è diverso.

SALVATO. Signora Presidente, il mio emendamento si muoveva in una logica molto precisa, quella di contrasto all'introduzione della figura del cliente. Credo che aver formulato la rubrica: «(Prostituzione minorile)» rientri invece nell'altra logica.

Dovrò ripeterlo ogni volta perchè altrimenti possono ingenerarsi equivoci: una cosa sono i bambini, un'altra cosa sono i minorenni. Se rimane l'ipotesi della punizione del cliente, qualunque titolo noi gli diamo, le tre

fattispecie o solo prostituzione minorile, non ricomprende: «salvo che il fatto costituisca più grave reato»; ha ragione il senatore Fassone. Purtroppo il titolo è brutto perchè, a mio avviso, è brutto l'articolo.

CALLEGARO. Secondo me, la formulazione contenuta nel mio emendamento non è che non lo comprende, perchè qui abbiamo di fronte un minore che si trova tra i 14 e i 16 anni. Ora, l'offrire denaro o altra utilità economica da parte di un maggiorenne a questo minore è un'induzione.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. No, è rispondere ad un'offerta.

CALLEGARO. Ma come, c'è un minore tra i 14 e i 16 anni, io vado là, lo alletto con del denaro o con altri benefici, non è un'induzione?

Capisco quello spostamento di cui parlava la collega Salvato, però anche questo fatto rientra nell'induzione. Ricordatevi che abbiamo davanti un minore che non ha una capacità giuridica, che si trova in condizioni di inferiorità rispetto ad un maggiorenne e che quindi viene da questo allettato con del denaro, con delle promesse. È indotto secondo me.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 2.1. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.2, perchè sfruttamento ha questo senso ampio di comprendere diverse ipotesi, quindi anche induzione e favoreggiamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

CALLEGARO. Non è assolutamente vero che nel linguaggio giuridico e anche come figura giuridica lo sfruttamento comprenda l'induzione; sono concetti completamente diversi, sono figure giuridiche completamente diverse.

Una volta che si è bocciata la proposta di modifica che le prevedeva tutte, induzione, sfruttamento e favoreggiamento, non si capisce perchè debba essere approvato questo emendamento che riguarda lo sfruttamento e lascia fuori l'induzione.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Salvato se insiste per la votazione dell'emendamento in esame.

SALVATO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SALVATO. Annuncio il mio voto contrario all'articolo 2.

PIERONI. Annuncio anch'io il mio voto contrario all'articolo in esame in considerazione dello sviluppo dei contenuti del dibattito che ha avuto luogo. I miei dubbi, molto forti già in precedenza, si sono cristallizzati in un voto contrario.

SCOPELLITI. Intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

CALLEGARO. Dichiaro anch'io il mio voto contrario su questo articolo proprio per lo sviluppo che ha avuto il dibattito nel non approvare determinati emendamenti. Ne è venuta fuori una miscellanea strana, sia sotto l'aspetto strettamente giuridico che sistematico.

PELLICINI. Il mio voto è contrario per le argomentazioni ora esposte dal senatore Callegaro.

MONTELEONE. Ribadisco il mio voto contrario anche perchè, se vogliamo posizionare i tre termini, allora logica vuole che vengano tutti compresi, vale a dire induzione, sfruttamento e favoreggiamento. Posizionandoli in logica di tempo dovrei parlare però prima di induzione, poi di favoreggiamento, infine di sfruttamento, dal momento che sono consequenziali.

PRESIDENTE. Colleghi, essendo questo un articolo chiave di tutto il provvedimento, propongo a questo punto di sospendere la seduta per qualche minuto.

SALVATO. In base a che cosa vuole sospendere la seduta, Presidente? Non può farlo.

PRESIDENTE. Una breve sospensione di soli cinque minuti.

SALVATO. Se la chiedono i capigruppo allora può procedere alla sospensione, ma non può sospendere d'autorità una seduta in cui ognuno di noi liberamente sta esprimendo il proprio pensiero.

CALLEGARO. Io la chiedo!

BERNASCONI. Per quanto riguarda il mio Gruppo non c'è ragione, in un dibattito parlamentare assolutamente normale, dove si scontrano posizioni anche diverse, di accedere a tale proposta. Ci sono valutazioni politiche che ovviamente ognuno di noi ha espresso, ma ciò non dà elementi ad alcun Gruppo parlamentare di motivare una qualsiasi sospensione. Non c'è nulla da chiarire, non c'è rissa nè altro. È un normale dibattito parlamentare. Pertanto, a nome del mio Gruppo, non ritengo assolutamente giustificata una richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Forse non sono stata chiara. Avevo fatto questa proposta perchè nelle dichiarazioni di voto, per esempio da parte del senatore Callegaro, che ha fatto un'affermazione senz'altro legittima sul piano politico, ho notato che però venivano sollevati dei dubbi di chiarezza rispetto all'intero impianto dell'articolo 2. Ritenevo che una sospensione di cinque minuti sarebbe stata utile a fare chiarezza. Comunque, valutate le circostanze, ritiro la mia proposta.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Sono stati presentati tre emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici)*

1. Dopo l'articolo 527 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 527-bis – (Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici) – Chiunque detenga, commerci, divulghi, scambi o in qualunque modo utilizzi immagini o testi a sfondo sessuale che abbiano ad oggetto minori di anni quattordici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Si intende a sfondo sessuale l'immagine o il testo il cui scopo primario sia l'enfaticizzazione descrittiva e distorta delle caratteristiche del minore.

In caso di condanna per il reato di cui al primo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni".».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Adescamento di minore)*

1. Dopo l'articolo 530 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis – (Adescamento di minore). – Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies, adeschi un minore degli anni quattordici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a nove anni.

Per adescamento si intende qualunque contatto, anche non fisico, stabilito con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce nei confronti del minore sotto forme di proposta e volto al raggiungimento di uno scopo penalmente illecito.

In caso di condanna per il reato di cui al secondo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui i reati siano compiuti da cittadini italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale".»

2.0.2

COLLA, AVOGADRO

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-quater.

*(Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-bis e 530-bis)*

1. Dopo l'articolo 530-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 530-ter – (Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-bis e 530-bis). – *Nel caso di condanna definitiva o di applicazione di misure di sicurezza per uno dei reati previsti dagli articoli 527-bis e 530-bis si fa sempre luogo alla pubblicazione per estratto della sentenza nonchè della foto segnaletica dell'imputato, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale.*

Nel caso di sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere o di volere per uno dei reati previsti al primo comma si fa sempre luogo all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numero 3 del codice penale, per un periodo minimo di sei mesi per il reato previsto dall'articolo 527-bis e per un periodo minimo di due anni per il reato previsto dall'articolo 530-bis".».

2.0.3

COLLA AVOGADRO

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Art. 3.

*(Pornografia minorile)*

1. Dopo l'articolo 600-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*ter.* – *(Pornografia minorile)*. – Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire cinque milioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Art. 3. Dopo l'articolo 600-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, della presente legge è inserito il seguente:

Art. 600-*ter* – «Chiunque produce o realizza, materiale pornografico come films, video, riviste o fotografie in cui sia sfruttata o coinvolta una persona minore di anni 18 è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 50 a 700 milioni.

Chiunque diffonde o mette in commercio anche per via telematica immagini o informazioni che favoriscano la diffusione della pornografia minorile, il turismo o lo sfruttamento sessuale a fini commerciali degli stessi, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

La pena è della reclusione da 3 a 6 anni per i fornitori di servizi in rete, qualora ospitano sui loro «server» immagini, materiale pornografico o informazioni sui minori, con la consapevolezza della loro illegale diffusione, ovvero qualora non adottino le misure necessarie alla loro eliminazione o non ne denuncino la presenza alla autorità giudiziaria. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter*, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per og-



getto minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa sino a 100 milioni».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

3.1

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 3. - (*Pornografia minorile*). - 1. Dopo l'articolo 600-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*ter*. - (*Pornografia minorile*) - Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico utilizzando a tal fine un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni è punito per ciò solo con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, distribuisce, divulga sotto ogni forma materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni sedici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. La pena è aumentata sino ad un terzo se i fatti sono posti in essere con l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni sedici è punito con la reclusione sino a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione».

3.2

GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 3. - (*Pornografia minorile*). - 1. Dopo l'articolo 600-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*ter*. - (*Pornografia minorile*) - Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico utilizzando a tal fine un minore degli anni sedici è punito per ciò solo con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, distribuisce, divulga sotto ogni forma materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni sedici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. La pena è aumentata sino ad un terzo se i fatti sono posti in essere con l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni sedici è punito con la reclusione sino a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione».

3.2 (Nuovo testo)

GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 3. - (*Pornografia minorile*). - 1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*undecies* - (*Pornografia minorile*) - 1. Chiunque utilizza minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

3. Chiunque commercia, cede a qualsiasi titolo materiale pornografico avente per oggetto minori è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire cinque milioni».

3.3

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-ter, in esso contenuto, con la seguente:* «Sfruttamento della pornografia minorile».

3.4

SALVATO

*Al comma 1, sostituire il primo e il secondo comma del testo proposto dell'articolo 600-ter del codice penale, con i seguenti:* «Chiunque sfrutta un minore degli anni diciotto compiendo, realizzando, producendo o ospitando esibizioni che comportano, anche in forma passiva, prestazioni sessuali di qualsiasi tipo da parte dello stesso, ovvero l'assistenza alle stesse da parte del medesimo anche senza suo diretto coinvolgimento, è

punito, per ciò solo, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi realizza, o concorre alla realizzazione, produce, distribuisce o commercia materiale pornografico costituito da immagini o altro materiale audiovisivo, di qualsiasi specie, formato o mezzo di diffusione, in cui siano rappresentati atti sessuali compiuti su un minore degli anni diciotto, ovvero dallo stesso, ovvero alla sua presenza anche senza suo diretto coinvolgimento».

*Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere le parole: «distribuisce o» e sostituire la parola: «primo» con la seguente: «secondo».*

3.5 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Al comma 1, sostituire il primo e il secondo comma del testo proposto dell'articolo 600-ter del codice penale, con i seguenti: «Chiunque compie, realizza, produce o ospita esibizioni che comportano, anche in forma passiva, prestazioni sessuali di qualsiasi tipo da parte di un minore degli anni diciotto, ovvero l'assistenza alle stesse da parte del medesimo anche senza suo diretto coinvolgimento, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.*

Alla stessa pena soggiace chi realizza o concorre alla realizzazione, produce, distribuisce o commercia materiale pornografico costituito da immagini o altro materiale audiovisivo, di qualsiasi specie, formato o mezzo di diffusione, in cui siano rappresentati atti sessuali compiuti su un minore degli anni diciotto, ovvero dallo stesso, ovvero alla sua presenza anche senza suo diretto coinvolgimento».

*Conseguentemente sostituire, al terzo comma, la parola: «primo» con la seguente: «secondo».*

3.6 CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Nell'articolo 3 sostituire il primo comma dell'articolo 600-ter del codice penale con il seguente: «Chiunque, impiegando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire».*

3.7

FASSONE

*Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-ter sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, introduttivo dell'articolo 600-sexies, primo capoverso del medesimo, sopprimere la parola: «600-ter».*

3.8

SALVATO

*Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-ter sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

3.9

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

3.10

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-ter sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

3.11

SALVATO

*All'articolo 3, al comma 1 dell'articolo 600-ter del codice penale, dopo le parole: «di produrre materiale pornografico è punito» aggiungere le seguenti: «per ciò solo».*

3.12

CALLEGARO, BOSI

*Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-ter, sostituire le parole: «da sei» con le seguenti: «fino»; al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 600-ter, sostituire le parole: «da uno» con la seguente: «fino»; al comma 1, al quarto capoverso dell'articolo 600-ter, sostituire le parole: «da tre mesi» con la seguente: «fino».*

3.13

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Nell'articolo 3, al primo comma dell'articolo 600-ter sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».*

3.14

FOLLIERI, RESCAGLIO

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso dell'articolo 600-ter con il seguente:*

«Alla pena della reclusione da quattro ad otto anni e alla multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al primo comma».

3.15

SALVATO

*Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale con i seguenti:*

«Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblica il materiale pornografico di cui al comma 1, ovvero distribuisce o divulga notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi, consapevolmente acquista, detiene o procura ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.*

3.16

FASSONE

*Al comma 1, al secondo comma dell'articolo 600-ter del codice penale dopo le parole: «chi commercia», sono aggiunte le parole: «ovvero cede a qualsiasi titolo a minori degli anni diciotto».*

3.17

FOLLIERI

*Al comma 1, sostituire il terzo e quarto capoverso con il seguente:*

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso, anche per via telematica, materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni quattordici ovvero notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni quattordici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni».

3.18

SALVATO

*Al comma 1, nel terzo comma del testo proposto dell'articolo 600-ter del codice penale, dopo la parola: «chiunque» aggiungere le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma,» e quindi sostituire le parole: «, anche in via telematica,» con le seguenti: «anche a titolo gratuito» e quindi aggiungere i seguenti commi:*

«Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa da lire venti milioni a lire duecento milioni quando i delitti di cui ai precedenti commi sono compiuti avvalendosi di strumenti informatici che operano in rete o di diffusione per via telematica. In tali casi non è punito il semplice possesso, ovvero l'attivazione e la gestione anche a scopo di lucro, delle apparecchiature attraverso cui avviene la diffusione per via telematica, se il possessore o il gestore delle stesse non ne hanno conoscenza ovvero si trovano nell'impossibilità di impedirlo.

Chiunque possiede, attiva o gestisce un servizio di trasmissione per via telematica e si avvede o ha notizia del commercio o della diffusione attraverso tale mezzo di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, deve darne immediato avviso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, fornendo altresì ogni utile indicazione anche tecnica per l'individuazione della fonte primaria della diffusione. In caso contrario e salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni».

3.19 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*All'articolo 3, nel terzo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, dopo le parole: «Chiunque distribuisce o divulga» aggiungere le seguenti: «sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo»*

3.20 CALLEGARO, BOSI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «anche per via telematica».*

3.21 GRECO

*Al comma 1, nel terzo comma dell'articolo 600-ter del codice penale dopo le parole: «di cui al primo comma o», aggiungere le seguenti: «del quale i minori possono comunque venire in possesso o a cui possono accedere, oppure».*

3.22 FOLLIERI

*Al comma 1, nel terzo capoverso dell'articolo 600-ter sostituire le parole: «o notizie finalizzate», con le seguenti: «ovvero notizie e messaggi, compresi quelli pubblicitari, finalizzati allo sfruttamento o al favoreggiamento della prostituzione, o».*

3.23

FOLLIERI

*All'articolo 3, nel terzo comma dell'articolo 600-bis del codice penale, dopo le parole: «notizie finalizzate» aggiungere le seguenti: «o messaggi, compresi quelli pubblicitari, sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo effettuati, finalizzati o comunque idonei a favorire lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto o il favoreggiamento della prostituzione».*

3.24

CALLEGARO, BOSI

*All'articolo 3, nel terzo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, sostituire le parole: «uno o cinque anni» con le seguenti: «quattro a sette anni».*

3.25

CALLEGARO, BOSI

*All'articolo 3, nel terzo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» con le seguenti: «da uno a sei anni».*

3.26

FASSONE

*Al comma 1, dopo il terzo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, aggiungere il seguente:*

«L'editore della pubblicazione o il titolare dell'emittente televisiva attraverso le quali sono divulgati le notizie o i messaggi di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da cinquanta a cento milioni di lire nonchè, in caso di recidiva da parte del titolare dell'emittente televisiva, con la sospensione da uno a dieci giorni della concessione o dell'autorizzazione a trasmettere».

3.27

FOLLIERI

*Al comma 1, nel quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale, dopo le parole: «degli anni diciotto», aggiungere le altre: «ovvero cede allo stesso titolo materiale pornografico ai minori degli anni diciotto».*

3.28

FOLLIERI

*Al comma 1, nel quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale, sostituire le parole: «da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire cinque milioni», con le seguenti: «da quattro a sette anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni».*

3.29

CALLEGARO, BOSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la multa da dieci milioni a centocinquanta milioni se la divulgazione avviene per via telematica».

3.30

GRECO

*All'articolo 3, aggiungere all'articolo 600-ter del codice penale, il seguente comma:*

«Agli effetti della legge penale si considera pornografico il materiale di qualunque genere che rappresenta persone, scene o atti sessuali con carattere di particolare scabrosità, violenza o repugnanza, nel quale sono comunque coinvolti minori degli anni diciotto».

3.31

FASSONE

L'emendamento 3.1, da me presentato, propone il semplice accorpamento degli articoli 3 e 4, in ciò recependo una delle osservazioni della Commissione giustizia. Quest'ultima nel suo parere suggeriva l'accorpamento dei due articoli aventi lo stesso oggetto seppure con una gradazione di responsabilità differenziata.

GRECO. Nell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), che sostituisce il 3.2, è stata apportata una modifica relativa all'età nel senso che si riferisce ad «un minore di anni 16». Nell'emendamento si usa il verbo «utilizzare» anzichè sfruttare per evitare qualsiasi tentazione di agganciare la fattispecie della pornografia ai caratteri propri dello sfruttamento che ricorre quando ci sono i caratteri dell'abitualità, della condizione di vita parassitaria dello sfruttatore e così via. Ritengo pertanto che sia più appropriato il termine «utilizzare» per il reato di cui stiamo discutendo.

### **Presidenza della vice presidente DANIELE GALDI**

(Segue GRECO). Il chiarimento attraverso le parole «per ciò solo» dopo «è punito» è suggerito dalla preoccupazione che la formulazione licenziata dalla Camera dei deputati potrebbe far ritenere che la norma



comprenda anche altre fattispecie illecite, quale quella contenuta nell'articolo 609-*quater* del codice penale.

Nel terzo capoverso, relativamente alla distribuzione o divulgazione di materiale pornografico non c'è il riferimento presente nel testo base «anche per via telematica» perchè (anche l'emendamento 3.21 ne prevede la soppressione), per l'ipotesi di impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica o di utilizzo di reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico, trattandosi di fatti di gravità maggiore, si propone un aumento della pena sino ad un terzo. In alternativa, l'emendamento 3.30 propone una distinta ipotesi, stralciando dunque il riferimento al delitto commesso per via telematica, prevedendo una pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la multa da 10 milioni a 150 milioni.

MAGGIORE. L'emendamento 3.3 è quasi identico a quello testè illustrato dal senatore Greco per cui non mi prolungo ulteriormente nell'illustrazione.

SALVATO. Do per illustrati gli emendamenti 3.4, 3.8, 3.11, 3.15 e 3.18.

PELLICINI. Gli emendamenti 3.5 e 3.6 si danno per illustrati.

SCOPELLITI. Anche io do per illustrati gli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.13.

CALLEGARO. L'emendamento 3.12 tende ad evitare che possano essere contemplate altre fattispecie.

L'emendamento 3.20 intende precisare che la distribuzione o la divulgazione possono avvenire «sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo» e cioè senza limitazioni perchè, altrimenti, si potrebbe interpretare in senso restrittivo. Anche l'emendamento 3.24 tende a non lasciare sfuggire nulla, e cioè a ricomprendere tutte le possibili forme.

L'emendamento 3.25 si illustra da sè.

L'emendamento 3.29 è volto ad inasprire la pena in quanto a mio avviso quelle previste sono in generale troppo miti.

MONTAGNINO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 3.14, 3.17, 3.22, 3.23, 3.27 e 3.28 del senatore Follieri e li do per illustrati.

MONTELEONE. Do per illustrato l'emendamento 3.19.

FASSONE. Do per illustrati gli emendamenti 3.7 e 3.16.

Con l'emendamento 3.26 intendo aumentare la pena massima da cinque a sei anni unicamente perchè in tal modo si consente l'intercettazione telefonica che, altrimenti, non sarebbe possibile. Si tratta di uno strumento che può essere efficace in questa materia e non produce un appesanti-

mento sanzionatorio perchè incide soltanto sul limite massimo e dunque ha una funzione prevalentemente processuale.

Ho presentato l'emendamento 3.31 perchè mi sembrava opportuno proporre una definizione di materiale pornografico. Questa norma si inserisce infatti nel codice penale, che già contempla una definizione di materiale osceno. Siccome evidentemente intendiamo sancire in modo molto più grave l'impiego, la produzione, il commercio e la detenzione di materiale pornografico, mi è parso opportuno individuare una fraseologia che definisca in qualche modo la pornografia, distinguendola dall'oscenità.

Devo rilevare peraltro che la legislazione già considera in altri punti la nozione, ad esempio, di periodici pornografici - come compare nel decreto-legge 29 settembre 1977, n. 328, con riferimento alla stampa che usufruisce di aliquote ridotte - e non si occupa di definire cosa si intende per materiale pornografico.

La mia convinzione è che una definizione sia utile proprio per evitare che la giurisprudenza o la costruisca essa stessa a seconda della sensibilità dei giudici, ovvero finisca fatalmente per refluire nella nozione di materiale osceno, quindi con un trattamento sanzionatorio enormemente più tenue di quello che ci proponiamo di comminare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la Commissione acconsente, chiederei un rinvio dei lavori, perchè lo stampato degli emendamenti in mio possesso è diverso e mi è difficoltoso seguire la discussione.

SALVATO. Voglio che risulti agli atti una strana contraddizione: abbiamo tutti quanti espresso l'esigenza di terminare rapidamente l'esame di questo provvedimento, ma non riusciamo mai a fare due sedute in una settimana e quando ne facciamo una in realtà ci riuniamo per non più di un'ora. Francamente - lo dico innanzitutto a partire da me stessa, ma a tutti quanti noi - cerchiamo di utilizzare meglio il nostro tempo.

È questa una vertenza che voglio esprimere con chiarezza e mettere agli atti, anche perchè siamo vessati dalle dichiarazioni dell'altro ramo del Parlamento. Allora, siccome non è piacevole che ci siano colleghi dell'altro ramo del Parlamento che continuano a sollevare delle questioni rispetto a noi, penso che dobbiamo metterci nelle condizioni di realmente terminare in modo rapido il nostro lavoro.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Siccome in questi casi c'è bisogno che ciascuno si muova per seguire questo giustissimo percorso, per la mia parte farò uno sforzo in più per seguire la discussione sugli emendamenti.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1, perchè le pene previste sono troppo varie e a volte anche troppo pesanti rispetto alle singole fattispecie. A mio avviso, hanno un equilibrio più corretto quelle del testo e comunque - poi si vedrà -

quelle proposte nell'emendamento presentato dal nostro Gruppo e al quale mi richiamerò costantemente nell'esprimere i pareri. Nell'emendamento 3.1 ci sono degli aspetti positivi che sarebbero da considerare, però nell'insieme non ritengo che siano migliori o che abbiano l'equilibrio che invece il disegno di legge, secondo me, deve continuare a mantenere anche per le pene che vengono previste.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, sono favorevole al primo e al secondo comma, contraria al terzo comma; quindi, credo che dovrà essere votato probabilmente per parti separate.

Sono contraria all'emendamento 3.4, perchè a mio parere la dizione: «Sfruttamento della pornografia minorile» peggiora la situazione, esprimendo un concetto diverso. Precisare che si tratta di sfruttamento sembra quasi che si consideri lecita la pornografia minorile.

Mi dichiaro contraria altresì agli emendamenti 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Sono favorevole agli emendamenti 3.7 e 3.16 .

GRECO. Signora Presidente, stiamo perdendo tempo, perchè la relatrice ha già detto che intende esprimere parere favorevole solo agli emendamenti presentati dal suo Gruppo. Voglio che questo rimanga agli atti in maniera tale che noi possiamo anche alzarci e andare via.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Vorrei precisare che l'emendamento 3.16, del senatore Fassone, lo abbiamo pensato assieme, non mi sembra sia una cosa disdicevole.

Vorrei proporre al presentatore di modificare il terzo comma dell'emendamento, sostituendo le parole: «tre anni o con la multa» con le altre «tre anni e con la multa», che mi sembra diano una classificazione più corretta delle varie fattispecie – quindi, per chi produce, per chi commercia, per chi distribuisce – differenziando le pene.

Sono contraria agli emendamenti 3.17, 3.18 e 3.19. In merito a quest'ultimo vorrei precisare che la mia contrarietà è motivata dal fatto che vi sono aspetti che riguardano anche la legge sulla *privacy* e bisognerà discutere se inserirli adesso o lasciarli al decreto applicativo di quella legge. Credo che in questo caso sia più corretto approvare il testo così come viene dalla Camera.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25. Sull'emendamento 3.26 mi rimetto alla Commissione. Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30. Per quanto concerne l'emendamento 3.31 mi rimetto alla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sull'emendamento 3.2. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.3 e 3.4 mi rimetto alla Commissione. Sono contrario agli emendamenti 3.5 e 3.6 e favorevole al-

l'emendamento 3.7. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Sull'emendamento 3.15 mi rimetto alla Commissione. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.16. Il mio parere inoltre è contrario sugli emendamenti 3.17, 3.18 e 3.19. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 3.20. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 e favorevole sull'emendamento 3.26 per le considerazioni del senatore Fassone sulle ragioni per cui è previsto l'aumento del massimo. Infine, il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30 e per quanto riguarda l'emendamento 3.31 mi rimetto alla Commissione.

FASSONE. Alcuni emendamenti, come la relatrice ha anticipato, hanno delle parti che possono essere valutate positivamente e altre parti che invece vengono valutate con dissenso. Su di essi il parere non può essere favorevole perchè significherebbe ricevere anche quelle parti su cui si dissente. Questo vale per me e anche per i senatori di altri Gruppi.

Pertanto propongo, anche se ciò può sembrare irrituale ma è l'unico modo per non gettare via le parti positive, di individuare nei vari emendamenti le singole proposizioni. È possibile fare uno scorporo delle proposizioni per vedere su quali si concorda e poi riscrivere la norma sommando le parti su cui si è raggiunta la maggioranza?

SALVATO. Signora Presidente, francamente non capisco la proposta del collega Fassone. Tra l'altro - lo dico senza polemica, ma evidenziando una qualche preoccupazione - in questa Commissione c'è una relatrice e non più correlatori e a ciò è bene che ci si attenga. Noi abbiamo seguito la prassi regolamentare: illustrazione degli emendamenti, espressione dei pareri e a questo punto si deve votare. Emendamento per emendamento possono esserci dichiarazioni di voto o votazioni per parti separate, ma l'iter della sede deliberante è questo. Non capisco la proposta del senatore Fassone, a meno che non sia quella di aggiornare i lavori perchè si è fatto tardi. Se non è questo il motivo, il metodo di lavoro da seguire è quello solito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2 nel nuovo testo.

GRECO. Accogliendo l'invito del collega Fassone, vorrei fare la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento in esame. In effetti, nell'illustrazione dell'emendamento da me presentato ho già fatto notare che vengono considerate diverse parti: l'abbassamento dell'età (propongo un abbassamento da 18 a 16 anni), l'abbassamento della pena (da 4 a 10 anni anzichè da 6 a 12 anni), una terminologia diversa

dal momento che si prevede: «Chiunque realizza» anzichè: «Chiunque sfrutta» e infine vi è la questione della via telematica. Ma su quest'ultimo aspetto non mi soffermo dal momento che sono stati presentati altri emendamenti al riguardo.

Per quanto concerne la multa, proprio per il fatto che la pornografia minorile è un reato a scopo di lucro ho ritenuto opportuno mantenere quella proposta nel disegno di legge che va da 50 milioni di lire a 500 milioni di lire. La pena detentiva invece mi sembra esagerata, in particolar modo tenendo presenti le aggravanti previste in un successivo articolo del disegno di legge, che possono arrivare fino alla metà. Mi sembra esagerato arrivare fino ai 18 anni anche per questo tipo di reato, trovandoci nel contempo in presenza di proposte volte ad abolire l'ergastolo.

Propongo la votazione per parti separate dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo).

SALVATO. Non posso votare a favore di questo emendamento in quanto ritengo sia necessario fare una differenza tra colui che produce materiale pornografico sfruttando i minori e invece chi commercia tale materiale. Su tale questione è stato più volte ripetuto che si tratta del grande commercio, ma in realtà dal testo dell'emendamento non emerge alcuna distinzione sulla questione del commercio; ritengo che una pena inferiore possa consentire al magistrato di valutare meglio l'ipotesi del commercio.

Non mi convince neanche la formulazione «chiunque realizza esibizioni pornografiche»; pur rendendomi conto della difficoltà anche culturale del mio approccio, penso che sia necessario fare alcuni chiarimenti. Ritengo soprattutto che sarebbe stato necessario ed utile esaminare con attenzione il tema della pornografia, i mezzi di contrasto alla stessa che sono in gran parte interventi di tipo culturale e, nello stesso tempo, di dissuasione dal punto di vista economico, ponendo una distinzione per quello che è lo sfruttamento della pornografia minorile. Potrebbe infatti esserci il caso di una sedicenne che vuole fare pornografia magari anche, come spesso accade, con il consenso dei genitori: stiamo discutendo di aspetti diversi che è difficile mettere insieme per cui preferirei la dizione «chiunque sfrutta minori» abbassando l'età per la pornografia. Altrimenti finiamo per incorrere nella proposta dell'emendamento 3.31 del senatore Fassone che introduce di fatto per la prima volta il reato di pornografia: ciò a sinistra farebbe tremare i polsi perchè sono decenni che la sinistra, culturalmente, è impegnata contro chiunque abbia fatto della pornografia un gran polverone rischiando di mettere in discussione anche la libertà dei singoli attraverso azioni di censura. La definizione del reato di pornografia è dunque molto preoccupante. Per questi motivi dichiaro la mia astensione sulla prima e sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco, fino alle parole «primo comma».

**Non è approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

MAGGIORE. Poichè la relatrice si era espressa favorevolmente sulle prime due parti dell'emendamento, propongo di votarlo per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole «cinquecento milioni».

**Non è approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole «cento milioni».

**Non è approvata.**

Metto ai voti la terza parte ed ultima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

**Non è approvata.**

L'emendamento 3.4, riferito alla rubrica, è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

SALVATO. Dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento in quanto mi sembra peggiorativo ed anche perchè utilizza questa formula generica «impiegando minori degli anni 18». Come ho già affermato in

precedenza possiamo trovarci di fronte ad una sedicenne che sceglie, magari con il consenso dei genitori, di fare pornografia: non capisco dunque come si possa prevedere una reclusione in un caso come questo, che non riguarda bambini e non è neanche sfruttamento di prostituzione o pornografia minorile. Mi sembra un segno di arretramento rispetto a qualcosa che era già di per sè discutibile: non solo si insiste nella filosofia di questo disegno di legge ma a mio parere si va ben oltre.

FASSONE. Vorrei spiegare che la modifica lessicale che propongo è dovuta ad una duplice considerazione di ordine tecnico. La prima, è che le esibizioni possono essere realizzate anche senza uno sfruttamento nel senso economico della parola, in quanto colui che le realizza potrebbe benissimo pagare il minore è ciò non di meno avere una situazione che deploriamo. La seconda, è che le parole: «al fine di realizzare» non rendono immediatamente individuabile quand'è che il reato si perfeziona posto che la realizzazione è evidentemente successiva cioè si postula la condotta di sfruttamento anteriore alla realizzazione. Quindi dal punto di vista lessicale e giuridico mi sembra che questa formula rimuova dei dubbi.

Quanto all'apporto individuale, mi limito solamente a ribadire l'opportunità di una definizione di pornografia; perchè pornografia non è semplicemente l'oscenità, non è semplicemente l'erotismo, ma si parla di «particolare scabrosità, violenza e repugnanza» per la quale ritengo del tutto improbabile il consenso dei genitori e anche del minore stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Fassone.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dai senatori Callegaro e Bosi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Scopelitti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Follieri e Rescaglio.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

SALVATO. Questo emendamento risponde alla necessità di distinguere le due ipotesi. Non ho presente il parere della Commissione giustizia quindi può darsi che mi sbaglia, ma parlando con diversi colleghi di quella Commissione, mi sembrava che l'esigenza di differenziare lo sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche dal commercio di materiale pornografico fosse sentita.

Avere una pena diversa – invece che da sei a dodici anni, da quattro a otto anni – per la seconda ipotesi, ci permette di dare al magistrato l'agio di guardare bene ai vari aspetti del commercio stesso; perchè se si tratta veramente di commercio che sostiene la produzione, c'è una pena fino a otto anni, se invece come può capitare – si tratta di una persona che per caso è venuta in possesso di materiale pornografico, il magistrato può comminargli la pena più bassa. Consentiamo al magistrato anche di operare una separazione, perchè la preoccupazione più forte che dobbiamo avere è che ci sono le organizzazioni criminali e quelli che possono cadere nelle reti delle organizzazioni criminali. Una buona politica giudiziaria è quella di tentare di separare i capi delle organizzazioni criminali dai «pesci piccoli», come può essere l'individuo che si trova in possesso per caso di qualche cassetta e la commercia.

PELLICINI. Quello che ha detto la senatrice Salvato mi ha convinto. Mi pare che siano fattispecie differenti che vanno graduate. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole.

MAGGIORE. Anch'io sono perfettamente d'accordo e preannuncio il mio voto favorevole.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Volevo precisare che sono state previste delle differenziazioni già nel testo base e anche negli emendamenti proposti, che sono relative ad altre fattispecie.



L'induzione, cioè lo sfruttamento di minori per realizzare esibizioni pornografiche, vede la pena dai sei ai dodici anni; il commercio di materiale pornografico vede la pena da sei a dodici anni considerandolo altrettanto grave. Il commercio è un'attività finanziaria che si sta muovendo in questo momento più che mai intorno a questa nuova forma di industria e credo vada quindi penalizzato; ragion per cui mi trovo concorde con il testo già approvato dalla Camera. La differenziazione avviene per la distribuzione e poi per la detenzione, come prevediamo negli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16, sul quale la relatrice aveva proposto una modifica al presentatore. Chiedo al senatore Fassone se intende accettare la nuova formulazione.

FASSONE. Signora Presidente, intendo mantenere il testo originale dell'emendamento, che consente al giudice di attenuare la sanzione quando il fatto è marginale, sporadico e non rivelatore di sfruttamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Fassone.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, sono preclusi gli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30 ed è stato soppresso l'articolo 4. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

BERNASCONI. Chiedo al presentatore di ritirare l'emendamento in esame. Si tratta di definizioni che potrebbero essere male interpretate o comunque potrebbero lasciare delle porte aperte.

FASSONE. Lo ritiro, pur facendo presente che in questo modo si assegna un'amplissima discrezionalità agli organi giudicanti.

SCOPELLITI. Vorrei sottolineare come il grande senso di responsabilità del Gruppo Forza Italia ci ha permesso, anzi obbligati a rimanere in quest'Aula a completare le votazioni. Le presenze e i comportamenti tenuti, però, non danno la sensazione di altrettanto senso di responsabilità da parte della maggioranza perchè una legge così delicata e controversa, discussa con un numero di colleghi così ristretto, rischia di limitare tutta

la discussione a relatore e Governo. Penso che su una materia così importante non si possano tenere tali comportamenti. Lo trovo estremamente sbagliato. Come opposizione, avremmo potuto chiedere la verifica del numero legale. Non lo abbiamo fatto per senso di responsabilità e voglio che ciò rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SALVATO. Annuncio il mio voto contrario sull'articolo 3.

MAGGIORE. Annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'articolo in esame.

PELLICINI. Annuncio anch'io il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 22,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI



